REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525/237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 19-P/EL**
protocollo n. 9323/1.5.3

Udine, 9 giugno 2009

Alla Provincia di Pordenone

alla c.a. del Direttore generale

**oggetto:** Proclamazione degli eletti ed adempimenti conseguenti.
Prima seduta del Consiglio provinciale

In relazione alle elezioni provinciali del 6 e 7 giugno 2009, si ritiene di evidenziare i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

**PREMESSA**

Con la proclamazione degli eletti si conclude il procedimento elettorale.
Il Presidente della Provincia neoeletto assume, dopo la proclamazione ed il giuramento, tutte le funzioni (articolo 25, comma 2, della legge regionale 23/1997).
Il Presidente neoeletto nomina la Giunta, la cui composizione sarà comunicata al Consiglio nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del testo unico 267/2000).
Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Presidente uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

**LA PRIMA SEDUTA CONSILIARE – convocazione e svolgimento -**

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, è convocata la prima seduta del consiglio, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni (articolo 40, comma 1, del testo unico 267/2000). La seduta è convocata dal Presidente della Provincia neoeletto, che la presiede fino alla elezione del presidente del consiglio (articolo 40, comma 4, del testo unico 267/2000).
Il consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Presidente e dei consiglieri provinciali (articolo 41, comma 1, del testo unico 267/2000).
Qualora possibile, procede immediatamente alla surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata. Nel caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del testo unico 267/2000.
Nella prima seduta il Consiglio provinciale elegge, nel proprio ambito, il Presidente del Consiglio (articolo 40, comma 4, del testo unico 267/2000).
Come si è visto, uno dei primi adempimenti del Presidente della Provincia è quello di nominare la Giunta. Nella prima seduta di Consiglio, quindi, il Presidente comunica la composizione della giunta provinciale; nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, presenterà le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del testo unico 267/2000).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile – Tel.: +39 0432 555 541
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Ottavia Mondolo – Tel.: + 39 0432 555 520

**ALTRI ADEMPIMENTI**

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del testo unico 267/2000, in materia di competenze del Presidente della Provincia, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Infine, si richiama il disposto di cui all'articolo 20-bis, comma 3, della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, che prevede la trasmissione al Servizio elettorale dei dati costituenti l'anagrafe degli amministratori locali di cui al precedente comma 2, in occasione del rinnovo degli organi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile